

CONVENZIONE

TRA

l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca "Giacomo Sedati" (in appresso denominata anche ARSARP o AGENZIA), con sede in Via Giambattista Vico n. 4 – 86100 - Campobasso – CF 01541820708 – rappresentata dal Commissario Straordinario, _____

E

l'Istituto (in appresso denominato anche ISTITUTO), con sede in _____ CF _____, rappresentato dal Dirigente Scolastico, _____

PREMESSO CHE

- L'ISTITUTO, con nota pec n. ----- del -----, acquisita al protocollo dell'ARSARP con il n. ----- del -----, ha manifestato la propria volontà a partecipare al Corso di Analisi Sensoriale dei prodotti agro-alimentari realizzato dall'ARSARP nell'ambito del progetto "La salvaguardia e la tutela della biodiversità molisana attraverso la valorizzazione anche delle caratteristiche sensoriali" in acronimo *Biosensori*.
- L'ISTITUTO ha interesse a inserire il Corso di Analisi Sensoriale dei prodotti agro-alimentari tra le attività previste per la realizzazione del Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), denominato "-----", che ha durata annuale (a. s. 2024-2025) ed è rivolto agli alunni dell'attuale classe -----.
- L'ARSARP ha interesse ad accrescere le conoscenze degli studenti nel settore agroalimentare e della biodiversità molisana e di potenziare le loro competenze al fine sia di agevolare le future scelte professionali e l'orientamento in uscita sia la salvaguardia e la tutela della biodiversità molisana.
- L'ARSARP dispone di un Laboratorio di Analisi Sensoriale per la valutazione e la caratterizzazione dei prodotti agro-alimentari e di personale che possiede le conoscenze e le competenze in Analisi Sensoriale;
- L'ISTITUTO dispone di Laboratori con strumentazione adeguata a poter svolgere, tra l'altro, le attività previste dal progetto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Finalità della Convenzione

La presente Convenzione ha lo scopo di regolare il rapporto di collaborazione tra l'ARSARP e l'ISTITUTO per la realizzazione di un Corso di Analisi Sensoriale dei prodotti agro-alimentari da inserire tra le attività del Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), denominato "-----", di durata annuale (a. s. 2024-2025), rivolto agli alunni dell'attuale classe ----- dell'Istituto -----.

Tale iniziativa rientra tra gli obiettivi comuni delle Parti di accrescere le conoscenze specifiche degli studenti nel settore agroalimentare e della biodiversità molisana e di potenziare le loro competenze al fine agevolare le future scelte professionali e l'orientamento in uscita.

Art. 3

Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione tra le Parti per la realizzazione di un corso di Analisi Sensoriale.

Art. 4

Impegno delle parti e manleva

L'ARSARP realizzerà un corso base di Analisi Sensoriale dei prodotti Agro-Alimentari, della durata complessiva di numero 24 ore, articolato in lezioni teorico-pratiche, da svolgersi a scuola (n. 12 ore) e in lezioni applicative con test finale di verifica da svolgersi nel proprio laboratorio di Analisi Sensoriale (n. 12 ore). Agli studenti che avranno frequentato il Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione; mentre, a coloro che supereranno il test finale di verifica sarà rilasciato un attestato di partecipazione con menzione del superamento del test finale di verifica.

L'ISTITUTO svolgerà le lezioni teoriche propedeutiche al Corso di Analisi Sensoriale e

Di competenza dell'ISTITUTO sarà il trasporto degli studenti, dalla propria sede al laboratorio di Analisi Sensoriale dell'ARSARP, e il rilascio delle dichiarazioni in merito alla presenza di eventuali allergie e/o intolleranze dei partecipanti

ai corsi di Analisi Sensoriali, che dovranno essere rese dai *tutor* (qualora partecipanti), dagli studenti maggiorenni o dai genitori degli studenti minorenni prima dell'inizio dei corsi di Analisi Sensoriali, con esplicita indicazione di sollevare l'ARSARP da qualsivoglia responsabilità civile e penale in ordine all'insorgenza di reazioni anafilattiche, di sintomi allergici e/o da intolleranze, conseguenti/derivanti dall'utilizzo dei prodotti agro-alimentare distribuiti durante il corso delle prove gustative, olfattive e tattili. In caso di tali reazioni, l'ARSARP non potrà comunque essere ritenuta responsabile.

L'ISTITUTO è il soggetto responsabile del trasporto degli studenti manlevando l'ARSARP da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile sia in sede penale.

Durante i corsi svolti dall'ARSARP, l'ISTITUTO garantisce la presenza di propri Tutor.

L'ARSARP non è responsabile, in sede sia civile sia penale, per eventuali danni derivanti ai partecipanti per la loro presenza, permanenza e per le tutte le loro attività svolte durante la partecipazione ai corsi di Analisi Sensoriali nei locali dell'ARSARP.

Art. 5

Referenti

L'ARSARP indica quale proprio referente della presente Convenzione il -----.

L'ISTITUTO indica quale proprio referente della presente Convenzione il Prof.-----

Art. 6

Durata

La presente Convenzione, a carattere annuale (anno scolastico 2024-2025), si svolgerà a partire dalla data di stipula e fino alla fine dell'anno scolastico 2024/2025.

L'eventuale disdetta di una delle Parti dovrà essere comunicata all'altra Parte, a mezzo PEC, con un preavviso di almeno un mese.

Art. 7

Utilizzo di attrezzature e responsabilità

L'ISTITUTO garantisce la copertura assicurativa dei docenti e degli studenti coinvolti nelle attività di cui alla presente Convenzione ed è responsabile dei danni alle strutture e alle apparecchiature dell'ARSARP causati dai propri partecipanti/studenti durante lo svolgimento delle attività presso i locali dell'Agenzia.

Art. 8

Oneri finanziari

Non vi sono oneri finanziari a carico delle Parti.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità alla normativa vigente in materia di Trattamento dei dati personali.

Art. 10

Gestione delle controversie

Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia dovesse insorgere sull'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente Convenzione.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, la relativa controversia giudiziaria sarà di esclusiva competenza del Foro di Campobasso

Art. 11

Registrazione e spese

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di uso ai sensi del D. P. R. n. 131/1986 a cura e a spese della Parte che richiede la registrazione stessa.

Campobasso,

Per l'ARSARP
Il Commissario Straordinario

Per l'ISTITUTO
Il Dirigente
